



COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA

(Prov. Cosenza)

Tel. (0984) 435021 – 435555 – fax. 431328 www.comune.spezzanodellasila.cs.it -
Partita IVA 00392700787 - c.c.p. 12628897

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO, DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI,
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI,
NONCHÈ PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E PER IL
TRASPORTO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE**

ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

INDICE

Articolo	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI
1	Oggetto del regolamento
2	Definizioni
3	Settori di intervento
	CAPO II - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI
4	Procedura per la concessione di contributi e sovvenzioni
5	Liquidazione contributi e sovvenzioni
	CAPO III - SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
6	Procedure per la concessione di sussidi ed ausili finanziari
7	Liquidazione delle somme per sussidi ed ausili finanziari
	CAPO IV - VANTAGGI ECONOMICI
8	Attribuzione di vantaggi economici e distribuzione di materiali promozionali
9	Procedure per ottenere il godimento di un bene comunale
10	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo od a tariffa agevolata
	CAPO V - SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
11	Fondo di sostegno agli inquilini
	CAPO VI - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
12	Soggetti e competenze
13	Domanda e dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare
14	Valutazione del patrimonio
15	Coefficienti di valutazione per l'accesso alle prestazioni agevolate
16	Fissazione della soglia massima per accedere alle prestazioni agevolate
	CAPO VII – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
17	Finalità generali
18	Sezioni dell'albo
19	Iscrizioni all'albo
20	Contributi esclusi
21	Rapporti e responsabilità – esclusioni
	CAPO VIII – CONCESSIONE DEL PATROCINIO
22	Definizione di patrocinio
23	Ambiti di richiesta
24	Richiesta
25	Istruttoria
26	Concessione
27	Obblighi dei beneficiari
28	Registro dei patrocini
	CAPO IX- TRASPORTO PRESSO STRUTTURE SANITARIE
29	Trasporto presso strutture sanitarie
30	Partecipazione degli utenti al costo del servizio
31	Norme di comportamento – schede utenti
32	Dimissioni dal servizio
	CAPO X- DISPOSIZIONI FINALI
33	Rinvio dinamico
34	Individuazione delle unità organizzative
35	Entrata in vigore e pubblicità
36	Norma transitoria
	Modulistica di riferimento

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina:

- ai sensi e s.m.i. “accesso alle prestazioni sociali agevolate”, nonché dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi per la loro attuazione, i criteri e le modalità per:
 - a) la concessione di contributi e sovvenzioni, a persone fisiche e persone giuridiche, nonché ad associazioni, cooperative sociali, fondazioni, gruppi, comitati, operanti nel settore delle politiche sociali e del terzo settore, in attuazione all’art.12 della legge 7.8.1990 n. 241 ,
 - b) la concessione di sussidi ed ausili finanziari alle persone fisiche residenti nel comune,
 - c) l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e persone giuridiche, nonché ad associazioni, cooperative sociali, fondazioni, gruppi, comitati, operanti nel settore delle politiche sociali,
 - d) L’erogazione di prestazioni sociali agevolate.
 - e) I requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni ubicate sul territorio comunale

Nota all’art. 1

Legge 7 agosto 1990, n.241

Art. 12.

1. *La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*
2. *L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.*

ART. 2 – Definizioni

1. Per “*concessione di contributi*” si intende il concorso del Comune alla realizzazione di particolari iniziative, progetti, opere, manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, di promozione sportiva e turistica, mediante la corresponsione di somme a fondo perduto (a titolo di esempio: contributi alle onlus, associazioni locali, di volontariato e non, in ragione della loro attività ordinaria o per l’organizzazione di una manifestazione o per eventi particolari) ovvero di beni materiali e servizi;
2. Per “*concessione di sovvenzioni*” si intende l’aiuto del Comune a soggetti che compiano attività finalizzate a scopi sociali, di ricerca, di studio, ecc., mediante il finanziamento totale o parziale di queste ultime, a fondo perduto o con interesse agevolato (a titolo di esempio rientrano in tali attività la lotta alla tossicodipendenza, l’analisi dei bisogni delle persone anziane e portatrici di handicap, le attività di studio e ricerca e per la diagnosi e cura di malattie), generalmente svolte a favore della popolazione comunale;
3. Per “*concessione di sussidi ed ausili finanziari*” si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico, tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come contemplato dall’art.38 della Costituzione. In particolare si intende:
 - per “*sussidio*” un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento di un perdurante stato di indigenza della famiglia o della persona,

- per “*ausilio finanziario*” un intervento “una tantum” atto a concorrere al superamento di un occasionale stato di difficoltà della famiglia o della persona, dovuto a cause straordinarie: i sussidi e gli ausili sono erogati dal Settore competente, che istruisce la pratica, sentito il parere del Sindaco e dell’assessore al ramo.
- 4. Per “*attribuzione di vantaggi economici*” si intende la fruizione di un bene di proprietà dell’Ente o della fornitura di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le “collaborazioni” ed i “patrocini” senza concessione di denaro, nonché la distribuzione gratuita dei beni e materiali promozionali indicati al comma 3 dell’art. 8;
- 5. Per “*prestazioni sociali agevolate*” si intendono prestazioni (ad esempio concessione di un bene, servizi trasporto e mensa, cure termali, etc..) o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, erogate dal Comune, nell’ambito delle concessioni di cui al precedente comma 3, e delle altre attribuzioni di cui al precedente punto 4.

Nota all’art. 2

Costituzione della Repubblica Italiana

Art.38.

1. *Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.*
2. *I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.*
3. *Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.*
4. *Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.*
5. *L’assistenza privata è libera.*

ART. 3 - Settori di intervento

1. Le attività che il Comune intende sostenere attraverso il presente regolamento sono le seguenti:
 - a) **ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE :**
 dirette alla prevenzione e alla sensibilizzazione rispetto ai problemi della tutela dei minori, delle donne, dei disabili, della tossicodipendenza, dei disoccupati, degli anziani, degli stranieri etc..; iniziative a sostegno delle associazioni del terzo settore e del volontariato
 - b) **ASSISTENZA SCOLASTICA**
 Interventi nell’area scolastica.
 - c) **ATTIVITA' SPORTIVE :**
 Settore per la promozione la diffusione e la pratica delle discipline sportive;
 - d) **ATTIVITA' CULTURALI - CELEBRAZIONI**
 Settori: musicale, teatrale, concorsuale, congressuale, del tempo libero, storico-archivistico e bibliotecario, restauro e conservazione dei monumenti, feste civili e religiose nazionali e locali;
 - e) **PROMOZIONE TURISTICA E SVILUPPO ECONOMICO**
 Settori: Pro-Loco, Pubbliche relazioni e gemellaggi, Fiere e Mercati;
 - f) **TUTELA AMBIENTE**
 Attività promozionali e di sensibilizzazione sociale ai valori e alle attività inerenti il settore in oggetto. Attività di difesa dell’ambiente;
 - g) **PROTEZIONE CIVILE**
 Attività promozionali, di sensibilizzazione della popolazione, di prevenzione ad attività inerenti il settore in oggetto;
 - h) **ATTIVITA' ARTIGIANALI E TRADIZIONALI LOCALI:** da individuare di volta in volta in relazione ai singoli interventi;
2. Nei settori di sua competenza, il Comune può intervenire direttamente applicando il presente Regolamento, oppure mediante altri Enti ed Organi a ciò da esso delegati (ad es.: La Comunità Montana, Convenzioni con altri Comuni, ecc).

CAPO II SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

ART.4 - Procedura per la concessione di contributi e sovvenzioni (art.44 dello Statuto Comunale)

Per le singole iniziative (manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne, incontri, convegni, dibattiti, feste, sagre, servizi sociali, corsi ecc) i soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici devono presentare domanda entro il 31 marzo dell'anno in cui si devono svolgere le iniziative. *(limitatamente all'anno 2007 il termine è fissato al 30 giugno 2007)*

Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati in casi di particolare urgenza e rilevanza specificatamente motivati, e in caso di bandi e di avvisi emessi da Enti sovracomunali.

In tal caso la concessione del contributo dovrà tener conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.

La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, preferibilmente su apposito modulo predisposto dal competente ufficio comunale e comunque deve contenere:

- a) denominazione dell'associazione, ente, istituzione o fondazione con generalità del richiedente legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita iva.
 - b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione contenente il programma dell'iniziativa e la sua descrizione.
 - c) previsione di spesa per le attività per cui si richiede il contributo.
 - d) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso ed a presentare il relativo rendiconto.
 - e) dichiarazione di eventuali altri contributi concessi dall'amministrazione comunale nel corso dell'anno per altre iniziative.
 - f) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad enti pubblici per la stessa iniziativa.
 - g) l'attestazione che l'intervento da sostenere persegue fini di pubblico interesse, con l'indicazione degli obiettivi che si intendono realizzare;
 - h) una sintesi delle attività realizzate nell'anno precedente;
 - i) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici.
 - j) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento.
 - k) impegno a far risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura "con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Spezzano della Sila"
 - l) numero di iscrizione al registro comunale delle associazioni. numero di iscrizione al registro comunale delle associazioni del terzo settore e del volontariato;
 - m) bilancio anno precedente
2. La suddetta richiesta dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenuta.
- Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art.1 della Legge n. 241/90 il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere nella fase istruttoria ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo;
3. Le richieste di cui al comma 1 potranno essere accolte dal Comune, una volta verificato che l'intervento proposto rientri nei settori di attività sopra descritti e siano rispettate la norme contenute nel presente Regolamento

- con deliberazione della Giunta Comunale, quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - con deliberazione del Consiglio Comunale, quando siano oggetto di convenzione, costituenti impegno anche per gli esercizi futuri;
4. Oltre alle domande di contributo avanzate dai soggetti indicati all'art.1 operanti nel territorio comunale, potranno essere prese in considerazione le richieste di contributo presentate da associazioni, persone giuridiche, gruppi, etc. che, pur non avendo sede nel territorio Comunale, svolgano la loro attività anche nell'interesse della popolazione residente;
 5. La Giunta Comunale si riserva la facoltà di concedere sovvenzioni e contributi a propria discrezionalità e/o indipendentemente dalla presentazione delle domande da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente Regolamento, nei settori di attività di cui al precedente art. 3, per comprovate e motivate esigenze.
 6. Per contributi di modesta entità fino a €150,00 (importo aggiornabile dalla Giunta Comunale con propria deliberazione) non è richiesta la completa indicazione dei dati di cui al comma 1, bastando una domanda su modello fornito dall'Ente;
 7. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
 8. La Giunta, tenuto conto delle istanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, determina la misura dell'intervento.
 9. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

ART. 5 – Liquidazione dei contributi e sovvenzioni

1. La liquidazione delle somme concesse dall'Amministrazione Comunale avverrà con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, ovvero dal Responsabile del Servizio affidatario del budget, previa presentazione di idonea rendicontazione e/o documentazione fiscale comprovante la realizzazione del programma o dell'iniziativa presentati ed il rispetto delle condizioni eventualmente poste dalla deliberazione di concessione, sottoscritte dal richiedente o dal legale rappresentante della persona giuridica od Associazione, che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali;
2. La rendicontazione di cui al presente articolo non è richiesta per i contributi di modesta entità

CAPO III SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

ART. 6 - Procedure per la concessione di sussidi ed ausili finanziari

1. La concessione di sussidi ed ausili finanziari. di cui all'art.1, lettera b), può avvenire soltanto a favore di persone residenti nel Comune;
2. La concessione di cui al comma 1 è disposta, nei limiti delle relative somme stanziare in bilancio, dal Responsabile di cui al comma 4 del successivo articolo.12, gli ausili sono erogati dal Settore competente, che istruisce la pratica, sentito il parere del Sindaco e dell'assessore al ramo.

ART. 7 - Liquidazione delle somme per sussidi ed ausili finanziari

1. La liquidazione degli ausili e sussidi finanziari avverrà normalmente alle condizioni eventualmente poste dalla determinazione di concessione;
2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti o procedimenti ostativi ai sensi della normativa inerente alla lotta contro la delinquenza mafiosa. *(per un importo superiore a €.5.000,00)*

CAPO IV VANTAGGI ECONOMICI

ART. 8 - Attribuzione di vantaggi economici e distribuzione di materiali promozionali

1. La attribuzione di vantaggi economici consiste:
 - a) Nell'uso di un bene comunale, salvo restando l'obbligo di copertura delle spese sostenute dall'Ente, (spese luce e riscaldamento) mediante:
 - la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o a canone non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile,
 - la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.;
 - la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
 - la concessione di automezzi comunali o altre attrezzature;
 - b) nella fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata per:
 - trasporto scolastico;
 - refezione scolastica;
 - attività sportive, culturali, sociali, ecc.;
2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione le convenzioni per l'uso dei beni comunali.
3. Resta salva la facoltà dell'Ente di concedere l'uso di locali comunali a favore delle Associazioni senza rimborso delle spese di cui alla lettera a). solo nel caso dell'erogazione di servizi o attività di interesse pubblico da concordare con l'Ente o equivalente alle spese sostenute dall'Ente stesso.
4. Al fine di promuovere l'immagine del Comune di Spezzano della Sila la Giunta Comunale, può deliberare l'acquisto di volumi, pubblicazioni, materiale radio e video-registrato o altro materiale promozionale, da distribuire alle personalità in visita ovvero ad allievi di scuole, ad associazioni culturali, sportive, turistiche, sociali ed economiche nonché ad altri soggetti, che ne facciano richiesta motivata.

ART. 9 - Procedure per ottenere l'uso di un bene immobile comunale

1. Per beneficiare dell'uso di un bene immobile comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta,
 - b) della destinazione che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare l'uso del bene in forma gratuita, o comunque a condizioni di vantaggio,
 - c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori,
 - d) per le associazioni, cooperative sociali, fondazioni, gruppi, comitati, operanti nel settore delle politiche sociali e del terzo settore: gli scopi istituzionali. per le associazioni, cooperative sociali, fondazioni, gruppi, comitati, operanti nel settore delle politiche sociali e del terzo settore: gli scopi istituzionali.

- e) Copia dello statuto o atto costitutivo dal quale risulti che l'Associazione non operi per fini di lucro (onlus Dlgs 460/97) che persegua finalità sociali e di pubblico interesse, e che non sia articolazione di partito politico;
 - f) Nominativo del rappresentante legale, carica rivestita, indirizzo della sede sociale;
 - g) Relazione sulle proprie attività, con l'indicazione degli iscritti e del numero degli aderenti;
 - h) Codice fiscale e/o partita IVA;
 - i) Copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione nel registro regionale del volontariato, oppure se cooperativa sociale, numero di iscrizione al registro nazionale delle cooperative sociali e al registro prefettizio e i'affiliazione ad organismi quali, CONi, Federazioni Sportive o altri organismi simili.
2. La concessione del bene sarà disposta con deliberazione della Giunta Comunale, potrà essere revocata in qualsiasi momento dall'Amministrazione Comunale per inadempienza agli obblighi assunti con la stessa.
 3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.
 4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto né il rimborso delle spese.
 5. Qualora la prestazione richiesta con la domanda di cui al comma 1 rivesta carattere sociale od assistenziale e riguardi un singolo nucleo familiare, verrà valutata in base alle norme contenuto nel Capo VI del presente Regolamento, trattandosi di prestazione comunale agevolata.

ART. 10 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

1. Per beneficiare di un servizio comunale senza pagarne il corrispettivo, oppure con tariffa ridotta o con rimborso del solo costo, gli interessati dovranno inoltrare al Comune apposita domanda con l'indicazione:
 - a) del servizio richiesto e del suo fruitore,
 - b) dei motivi della richiesta, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare l'uso del bene in forma gratuita, o comunque a condizioni di vantaggio,
 - c) dei dati anagrafici del presentatore dell'istanza, qualora quest'ultimo non corrisponda con il fruitore diretto del servizio,
 - d) dei dati richiesti dall'art. 13, ricorrendo il caso di cui al comma 2 del presente articolo;
2. Qualora la domanda di fruizione del servizio rivesta carattere sociale od assistenziale e riguardi un singolo nucleo familiare, verrà valutata in base alle norme contenuto nel Capo VI del presente Regolamento, trattandosi di prestazione comunale agevolata.

CAPO V

SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

ART. 11 - Fondo di sostegno agli inquilini

1. La definizione della entità e delle modalità di erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della legge 3 dicembre 1998, n. 431, sarà disciplinata con il bando pubblico
2. Il bando di cui al comma 1 precedente, sarà approvato con deliberazione della Giunta comunale.

CAPO VI

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

ART. 12 - Soggetti e competenze

- 1) Il presente capo è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni comunali agevolate, definite nel presente Regolamento all'art. 2 comma 5, quali individuate dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, **e s.m.i.**;
2. In tutti i casi in cui vengono valutate le condizioni economiche dei richiedenti, trova applicazione il presente Regolamento, con le sole esclusioni dei casi espressamente disciplinati dalla legge.
3. L'accesso a qualsiasi prestazione agevolata, comunque prevista, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore a quella determinata in applicazione dei criteri risultanti dal presente Regolamento, nonché delle norme generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 ed al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, in quanto applicabile.
4. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento, per il caso concreto, dell'esistenza delle condizioni previste dall'eventuale regolamento concernente la gestione del servizio o l'erogazione della prestazione.

Nota all'art. 12

I D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 ed al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 Sono riportati nell'allegato A) al presente Regolamento.

ART. 13 - Domanda e dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare

1. Il richiedente la prestazione deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare, redatta su modello approvato con D.M. 29 luglio 1999. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello prestampato a cura del comune.
2. Al fine di evitare un eccesso di documentazione, essendo identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, ai cittadini interessati, sarà richiesta una sola dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, ancorché siano stabilite soglie di accesso diverse.

ART. 14 - Valutazione del patrimonio

1. Il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare viene determinato secondo le prescrizioni di cui alla Tabella 1, parte II, allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, riportate nell'allegato A al presente regolamento.

ART. 15 - Coefficienti di valutazione per l'accesso alle prestazioni agevolate

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, vengono determinati con riferimento alle singole prestazioni od ai singoli servizi, o gruppo omogeneo di prestazioni e di servizi, i seguenti indicatori:
 - a) definizione della famiglia (art. 3, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs n. 130/2000):

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	DEFINIZIONE DELLA FAMIGLIA
<ul style="list-style-type: none"> - CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI E/O MOBILI - MENSA SCOLASTICA - TRASPORTO SCOLASTICO - SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI - ATTIVITA' ORGANIZZATE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE E/O FASCE SOCIALI (AD. ES. CURE TERMALI, SOGGIORNI ANZIANI, ECC...) 	PER TUTTI I SERVIZI SI ASSUME LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1e 2, D.LGS. N. 109/1998 (NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DAL RICHIEDENTE, DAI SOGGETTI CON I QUALI CONVIVE E DA QUELLI CONSIDERATI A SUO CARICO AI FINI IRPEF)

b) incidenza attribuita al patrimonio immobiliare e residenziale (art. 2, comma 4)

ART. 16 - Fissazione della soglia per accedere alle prestazioni agevolate

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate vengono fissati, con riferimento alle singole prestazioni od ai singoli servizi o gruppo omogeneo di prestazioni e di servizi, i seguenti valori massimi della situazione economica riparametrati:

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	SOGLIA MASSIMA ISEE
- CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI E/O MOBILI	€
- MENSA SCOLASTICA	€
- TRASPORTO SCOLASTICO	€
- SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI	€
- ATTIVITA' ORGANIZZATE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE E/O FASCE SOCIALI (SOGGIORNI ANZIANI, CURE TERMALI , ECC.)	€
- TRASPORTO SANITARIO	€

2. Nel limite dei valori massimi di cui al comma precedente, l'accesso alle prestazioni agevolate avverrà senza corrispettivo oppure con tariffa ridotta e/o rimborso del solo costo, secondo la seguente tabella:

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	ESENZIONE TOTALE PER I.S.E.E. FINO A €	I.S.E.E. E CORRISPONDENTE PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA PRESTAZIONE
- MENSA SCOLASTICA - TRASPORTO SCOLASTICO - ATTIVITA' ORGANIZZATE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE E/O FASCE SOCIALI (SOGGIORNI ANZIANI, CURE TERMALI , ECC.)	€ € €	Da € _____ 50% Da € _____ a € _____ 70% Oltre € _____ 100%
- ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE DELLE SPESE PER TRASPORTO SANITARIO	€	Da € ____ - gratuito per i primi 10 trattamenti, oltre il 10° trattamento, 50% solo per pazienti che si sottopongono a cicli chemioterapici/radioterapici; Da € _____ 50% per i pazienti che possono essere trasportati esclusivamente con lettiga o carrozzella.
- CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI E/O MOBILI	€	Canone non inferiore a quello "sociale" calcolato in base alla normativa vigente

La contribuzione nelle misure percentuali sopra indicate è riferita alle tariffe annualmente deliberate dalla Giunta Comunale.

Ai non residenti che usufruiscono delle suddette prestazioni o servizi, verrà applicata la tariffa appositamente deliberata dalla Giunta Comunale .

3. Agli effetti del precedente comma 1, l'indicatore ISEE viene determinato, per ogni singola famiglia, con l'applicazione, ai sensi dell'art.2, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, della seguente scala di equivalenza:

a) con riferimento ai seguenti casi particolari:

Situazione particolare	
<p>– Presenza nella famiglia di componenti handicappati: <i>per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%</i> <i>(I mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 a alla 5 a si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% - Art. 5, c. 1, del D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221)</i></p> <p>–</p>	<p>Si applica una riduzione dello_____</p>

4. I limiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, potranno essere adeguati ed aggiornati dalla Giunta Comunale, di anno in anno e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente, tenendo conto delle variazioni ISTAT intervenute e di particolari situazioni socio-economiche riguardanti la totalità dei soggetti interessati.
5. I servizi del prospetto di cui al comma 1 sono indicati a titolo esemplificativo e non tassativo, suscettibili di modificazioni in sede di approvazione del Bilancio annuale di previsione e dell'allegato di cui alla lett. e dell'art. 172 del T.U. 267/2000.
6. In casi particolari e gravi, la Giunta Comunale potrà occasionalmente derogare dai suddetti limiti

CAPO VII ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 17 Albo delle associazioni – finalità generali

Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che operano senza finalità di lucro sul territorio del Comune di Spezzano della Sila per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina è istituito l'albo delle Associazioni.

L'iscrizione all'Albo comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'Associazione ed il valore della stessa ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale del territorio.

L'Albo costituisce inoltre un registro ufficiale di associazioni, cooperative sociali, enti o istituzioni che consente di concludere con il Comune accordi per una migliore coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio, di stabilire collaborazioni occasionali o continuative. L'iscrizione all'albo è condizione indispensabile per l'ammissibilità alla richiesta di contributi e benefici economici.

ART. 18 sezioni dell'Albo

L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani.
- b) Socio assistenziali.
- c) Socio sanitarie
- d) Formative ed educative.
- e) Culturali.
- f) Valorizzazione e tutela dell'ambiente.
- g) Sportive.
- h) Ricreative.
- i) Turistiche
- j) Artigianali e tradizioni locali
- k) Protezione civile
- l) di carattere vario.

ART. 19 – iscrizione all'Albo

Le Associazioni di cui al precedente art. 21 possono indirizzare al Sindaco domanda di iscrizione all'Albo indicando il tipo di attività svolta, la sezione cui vogliono essere iscritte ed allegando i seguenti documenti:

- a) copia dello statuto o atto costitutivo dal quale risulti che l'Associazione non operi per fini di lucro, che persegua finalità sociali e di pubblico interesse, che sia costituita da almeno 6 mesi e che non sia articolazione di partito politico.
- b) nominativo del rappresentante legale, carica rivestita, indirizzo della sede sociale.
- c) relazione sulle proprie attività, con l'indicazione degli iscritti e del numero degli aderenti.
- d) copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione nel registro regionale del volontariato oppure se cooperativa sociale, numero di iscrizione al registro nazionale delle cooperative sociali e al registro prefettizio e di affiliazione ad organismi quali, CONI, Federazioni Sportive o altri organismi simili.
- e) codice fiscale e/o partita IVA.
- f) intestazione e numero di conto corrente bancario o postale e coordinate di riferimento, ovvero indicazione della persona regolarmente abilitata alla riscossione per conto dell'Associazione.
- g) eventuale altro materiale informativo sull'attività dell'Associazione.

- h) Per le associazioni costituite da almeno 12 mesi è obbligatorio la presentazione del bilancio o della rendicontazione, come previsto dall'art.44 comma 5 dello Statuto Comunale

Con le stesse modalità possono essere iscritte nell'Albo, su espressa richiesta, Associazioni iscritte in altri registri previsti da leggi regionali o nazionali a condizione che abbiano una propria sede nel territorio di Spezzano della Sila o vi svolgano attività ritenuta significativa da motivato giudizio della Giunta Comunale con proprio atto.

Il diniego all'iscrizione può essere disposto qualora:

- a) l'attività dell'Associazione sia contraria alla Costituzione, alla legge, allo statuto comunale.
- b) vengano prodotti falsi documenti, attestati o false dichiarazioni.
- c) la Giunta Comunale, con proprio atto non ravvisi nella richiedente le caratteristiche di cui al comma 2 dell'art. 20.

La cancellazione dall'albo avviene con atto della Giunta Comunale quando vengano a mancare, per qualsiasi ragione gli elementi essenziali necessari per l'iscrizione o quando si verifichi il caso di manifesta indegnità.

Gli iscritti all'Albo sono tenuti ogni anno alla presentazione di una relazione sull'attività sociale svolta dietro richiesta dell'Amministrazione, nonché alla presentazione del bilancio e di eventuali variazioni sia dello Statuto che del numero legale dei soci.

La mancata presentazione di tale documento è ragione sufficiente per l'eventuale deliberazione di cancellazione dall'Albo e in ogni caso impedisce le facilitazioni di cui all'art. 4

ART. 20 *contributi esclusi*

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite il trasferimento al Comune.

Le norme del presente regolamento non si applicano per i contributi che l'amministrazione comunale eroga agli enti, associazioni e società nella propria qualità di socio a copertura parziale delle spese di gestione dell'attività. In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dai rispettivi statuti sociali.

ART. 21 – *rapporti e responsabilità – esclusioni*

Il Comune di Spezzano della Sila resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.

Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.

Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

CAPO VIII CONCESSIONE PATROCINIO

ART. 22- Definizione di patrocinio

Il “Patrocinio” rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune di Spezzano della Sila ad iniziative promosse in tutto o in parte sul territorio comunale da Enti pubblici, Associazioni e soggetti privati ritenute meritevoli per la loro finalità sociale, culturale, artistica, sportiva e scientifica e promozionale della città.

La concessione del “patrocinio” è un atto autonomo rispetto ad altre forme di intervento comunale, quali la concessione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative, di cui al “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati”, approvato con delibera di Consiglio comunale n. _____ del _____ ed entrato in vigore il _____.

ART. 23 – Ambiti di richiesta

L’Amministrazione Comunale favorisce la promozione sul territorio comunale delle seguenti iniziative, per le quali può concedere il “patrocinio”:

Settore culturale: comprende attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, presentazioni librerie, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali ed ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche;

Settore istituzionale: comprende la promozione di manifestazioni ed attività attinenti la cultura della pace, i valori di solidarietà sociale nonché il mantenimento e lo sviluppo della dedizione alla Patria ed alle Sue istituzioni;

Settore sportivo: comprende la promozione di manifestazioni ed attività sportive, nonché attività motorie in genere;

Settore turistico: comprende attività di promozione turistica della città e di sostegno e di valorizzazione delle tradizioni locali.

ART. 24– Richiesta

Le richieste per ottenere il “patrocinio” di cui all’art. 2 possono essere avanzate da Enti pubblici e privati, da società associazioni, cooperative e da singoli privati, almeno 20 giorni prima della data della manifestazione cui si riferiscono.

Le richieste vanno indirizzate per iscritto al Sindaco e debbono contenere ogni notizia utile per la valutazione della rilevanza culturale, istituzionale, sportiva e turistica dell’iniziativa, in particolare il programma dettagliato della manifestazione ed i soggetti coinvolti.

Nella stessa richiesta possono essere ricomprese anche le domande finalizzate ad ottenere un contributo finanziario e/o la collaborazione del Comune di Spezzano della Sila , che saranno, comunque, oggetto di procedimento a parte.

ART. 25 – Istruttoria

Il Servizio Cultura del Comune di Spezzano della Sila provvede all’istruttoria del procedimento. Ha la facoltà di chiedere integrazioni e/o documentazioni relative al contenuto della domanda di concessione del patrocinio.

ART. 26 – Concessione

La concessione del “patrocinio del Comune di Spezzano della Sila” viene decretata dal Sindaco, il quale può acquisire il parere dell’assessore competente per materia.

ART. 27 – Obblighi dei beneficiari

La concessione del “patrocinio” obbliga il beneficiario a menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell’iniziativa (manifesti, comunicati stampa, opuscoli, pubblicazioni e cataloghi).

Il patrocinio concesso dal Comune non autorizza il soggetto richiedente all’utilizzo dello stemma del comune a meno che non sia espressamente indicato nell’atto di concessione del patrocinio. Il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l’ha ottenuto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell’iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura **“Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Spezzano Della Sila”**

Copia di tutta la documentazione che contenga espressa menzione del patrocinio comunale dovrà tempestivamente essere trasmessa al Servizio Cultura del comune di Spezzano della Sila, anche per gli eventuali aspetti di rappresentanza dell’Ente patrocinate.

ART. 28– Registro dei patrocini

Il Servizio Cultura terrà il registro dei patrocini, sul quale andranno annotati cronologicamente, a far data dall’entrata in vigore di questo regolamento, tutti i riconoscimenti accordati, i soggetti beneficiari e gli adempimenti di questi.

CAPO IX

TRASPORTO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE

ART. 29- Trasporto presso Strutture Sanitarie

Il Comune di Spezzano della Sila si avvale delle onlus, cooperative sociali, associazioni di volontariato presenti nel territorio, per il trasporto di anziani, ammalati e/o disabili presso strutture ospedaliere o centri convenzionati di cura. Contribuire ad assicurare il diritto alla salute e all’assistenza sanitaria e sociale delle persone anziane ed emarginate resta uno dei principali doveri ed obiettivi che l’Amministrazione Comunale si è posta.

L’accesso al Servizio avviene a seguito di presentazione – presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune - di apposita domanda da parte del Cittadino interessato o dei suoi familiari, cui dovrà essere allegata la documentazione necessaria alla determinazione del reddito di accesso, nonché l’eventuale certificazione medico – specialistica e ogni altra informazione utile all’organizzazione tecnica del servizio.

Il Servizio Sociale Comunale valuta le richieste pervenute, effettuando i necessari accertamenti anche per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento, o dell’impossibilità di soluzioni alternative (ad es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto).

L’Ammissione viene disposta dal Servizio Sociale Comunale compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione, dando comunque priorità ai casi di maggiore bisogno e di maggiore urgenza.

L’assistente sociale provvede alla definizione di ogni progetto attraverso un’analisi della situazione, segnalando per iscritto, ai Servizi sociali del Comune, le prestazioni più opportune e definendo, in questo modo, uno specifico progetto d’intervento.

Sarà compito dei Servizi Sociali del Comune provvedere alla traduzione di tali progetti in termini di tariffe a carico dell'utente; tali tariffe verranno definite dalla Giunta su proposta dei Servizi Sociali. Il termine per la valutazione delle domande di accesso è stabilito, a norma del vigente regolamento applicativo della Legge 241/1990, in 30 giorni, fatto salvi i casi di straordinaria necessità ed urgenza

ART. 30 - *Partecipazione degli Utenti al costo del servizio*

Chi usufruirà del servizio dovrà versare al Comune un contributo spese che per il momento è fissato in € _____ per ogni viaggio effettuato, con un costo aggiuntivo di € _____ al Km se il viaggio stesso supererà i _____ Km.

In deroga a tali criteri ed in presenza di casi di rilevanza sociale, può essere concordata una retta minima forfettaria o l'esenzione totale del pagamento, secondo istruttoria e con relazione sociale esperita da parte del Servizio Sociale Comunale tenendo conto sia del reddito ISEE, che della composizione del nucleo familiare.

ART. 31 - *Norme di comportamento – schede utenti*

Gli operatori addetti al servizio sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dai Servizi Sociali Comunali al fine di garantire la precisione e puntualità del servizio nonché la sicurezza e il diritto alla riservatezza dei Cittadini utenti.

I Cittadini utenti e i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché a comunicare tempestivamente ai competenti Uffici Comunali ogni variazione che si rendesse necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti.

I Cittadini utenti o i loro familiari devono inoltre indicare, tramite la compilazione di una apposita scheda:

- il nominativo di uno o più referenti incaricati di accogliere il Cittadino utente trasportato al termine del servizio;
- l'eventuale autorizzazione a lasciare il Cittadino utente solo a casa al termine del servizio;
- eventuali altre destinazioni, diverse dal domicilio abituale, che dovranno comunque essere autorizzate dal Servizio Sociale.

Tali informazioni, necessarie all'organizzazione tecnica del servizio, saranno riservate agli atti d'ufficio e soggette ai vincoli di segretezza a tutela dei Cittadini utenti.

ART. 32 - *Dimissioni dal servizio*

Il Servizio Sociale Comunale può disporre, con provvedimento motivato, l'interruzione o la sospensione del servizio nei seguenti casi:

- reiterata inosservanza da parte del Cittadino utente delle norme di comportamento di cui al precedente art. 9, commi 2 e 3;

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33- *Rinvio dinamico*

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali;

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 34- Individuazione delle unità organizzative

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, coincidono con il dipendente comunale responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio di volta in volta interessato dalle pratiche di cui all'art. 1.

Nota all'art. 18

Art. 2.

1. *Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.*
2. *Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.*
3. *Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.*
4. *Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti*

Art. 4.

1. *Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.*
2. *Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti*

ART. 35- Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di adozione.
2. Di esso viene disposta la pubblicazione secondo quanto stabilito dal vigente statuto comunale.
3. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 36 – norma transitoria

Per l'anno 2007 in considerazione che il presente regolamento viene approvato oltre i termini iniziali di esercizio, le scadenze per la presentazione delle domande di iscrizione nel registro delle associazioni ed il termine per la presentazione della richiesta di contributi viene fissato al _____.